

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

7

Ianuensis non nascitur sed fit
Studi per Dino Puncuh



GENOVA
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Palazzo Ducale
2019

Ianuensis non nascitur sed fit
Studi per Dino Puncuh



GENOVA 2019

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

I saggi pubblicati in questo volume sono stati sottoposti in forma anonima ad almeno un referente.

All articles published in this volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

Processo e scrittura prima e dopo il Concilio Lateranense IV: alcune considerazioni

Lorenzo Sinisi
sinisi@unicz.it

1. *Premessa*

La svolta epocale che si registra nell'ambito del processo fra la fine del XII secolo e i primi decenni del Duecento non è che il punto di arrivo di un lungo percorso che ha le sue origini in quel fenomeno chiamato dalla storiografia giuridica 'rinascimento giuridico medievale' e che conosce uno dei suoi momenti decisivi nelle riforme del grande pontefice giurista Innocenzo III, destinate a segnalarsi fra gli apporti più rilevanti forniti dalla Chiesa sulla via dell'edificazione di un nuovo procedimento che sarà chiamato 'romano-canonico'¹.

Uno in particolare dei molti interventi normativi del papa anagnino in materia processuale sarà il punto centrale del presente contributo che, dedicato al ruolo della scrittura nel processo, è facilmente individuabile nella costituzione XXXVIII del Concilio Lateranense IV, la celebre *Quoniam contra*, da molti considerata come il fattore decisivo per l'affermazione di un nuovo rito processuale caratterizzato dalla netta prevalenza della scrittura sull'oralità².

La trattazione del tema in oggetto, in cui per delimitare il campo di un'indagine potenzialmente troppo ampia ci si limiterà a fare riferimento in prevalenza alle fonti sia documentali che dottrinali prodotte nel contesto italiano, si articolerà in tre parti. La prima, di carattere introduttivo, consisterà in una rapida rassegna sulla situazione precedente a tale importante norma, una situazione in cui, come vedremo, la scrittura nel processo, pur

¹ Sulle caratteristiche che venne ad assumere il processo fra i secoli XII e XIII cfr. SALVIOLI 1927, pp. 151-157 e *passim*; ASCHERI 2000, pp. 237-244; PADOA SCHIOPPA 2007, 139-142. Per un quadro sugli interventi normativi di Innocenzo III destinati ad incidere sull'evoluzione del processo cfr. FLICHE 1968, pp. 220-272; DUGGAN 2008, pp. 344-355; più in generale sulla figura del grande pontefice e sui molteplici aspetti della sua azione riformatrice cfr. SAYERS 1994 e i contributi pubblicati in *Innocent III* 2017.

² In questo senso cfr. ad esempio CAPPELLETTI 1971, p. 42; per un quadro d'insieme sulla legislazione canonica contenuta nei decreti conciliari lateranensi del 1215 cfr. FOREVILLE 2001, pp. 277-298.

nel predominio da parte dell'oralità, già svolgeva da tempo una funzione di crescente rilevanza. Nella seconda parte passeremo quindi a soffermarci sul testo normativo innocenziano con l'obiettivo di analizzarne i contenuti fondamentali e di metterne in evidenza le fonti principali. La terza parte sarà infine dedicata ad alcuni spunti e riflessioni sull'impatto che tale provvedimento normativo ebbe sulla dottrina e sulla prassi, oltre che sulla legislazione ecclesiastica e secolare in materia processuale nel corso del XIII secolo sulla via della definitiva costruzione di un nuovo *ordo iudiciorum* caratterizzato dal ruolo fondamentale e onnipresente della scrittura.

2. *Prima del 1215: brevi cenni sul ruolo della scrittura nel processo fra Alto e Basso Medioevo*

Nell'avviare la prima parte di questa trattazione dedicata appunto all'*ante* 1215, evitando però di risalire troppo indietro perché si finirebbe inevitabilmente per sconfinare in campi fuori dalla nostra competenza, vediamo come nelle procedure giudiziarie che si vengono a sviluppare nei *Regna* romano-barbarici già nel VII secolo si noti un certo apprezzamento, pur nella prevalenza di formalismi caratterizzati dall'oralità, nei confronti della scrittura e dei suoi benefici. Tale fenomeno, puntualmente evidenziato per quanto riguarda la Spagna visigotica del periodo immediatamente successivo alla comparsa del *Liber iudiciorum*, lo ritroviamo, seppur all'inizio con toni meno accentuati, anche nell'Italia longobarda³. Se già nell'Editto di Rotari, in un sistema ancora dominato dalle cosiddette prove formali, viene riconosciuta la possibilità di presentare in giudizio un atto scritto (*cartula*) redatto da uno *scriba* come mezzo per accertare il titolo del trasferimento di beni immobili, solo nell'VIII secolo con l'attribuzione di un maggior rilievo alla ricerca della *veritas rei* comincia a farsi strada una più chiara idea di matrice romanistica della scrittura come fonte di certezza e di stabilità nei rapporti giuridici⁴. In questo periodo, infatti, mentre si segnalano, seppur sporadi-

³ In particolare sulla procedura visigotica così come disciplinata dalla compilazione del re Recesvindo del 654, significativamente definita come « un libro jurídico decididamente orientato hacia el empleo de la escritura », si veda l'importante studio di PETIT 2000, soprattutto pp. 187-199, 293-318.

⁴ Sulla « prova *per libellum* » prevista dall'Editto di Rotari al cap. 227, che imponeva all'attore di produrre in giudizio l'atto scritto in cui era specificato se un terreno era stato dato in affitto o era stato venduto al possessore, cfr. SINATTI D'AMICO 1968, 127-130; sulla

camente, alcuni esempi di documentazione per iscritto di alcune attività preparatorie del giudizio vero e proprio, come nel caso di un noto *breve de inquisitione* del 715 in cui troviamo la verbalizzazione degli interrogatori di una ventina di testi in relazione ad una lunga e difficile controversia ancora da decidere fra le diocesi di Siena ed Arezzo, risulta come assai frequente, se non regolare, la prassi di terminare la vertenza con un resoconto scritto dell'intero processo e della relativa decisione (*notitia iudicati*) la cui finalità spesso viene sottolineata con l'espressione «pro perpetuam (*così*) firmitate» in relazione a quanto stabilito⁵; in poche parole con tale documento, redatto su ordine dell'autorità giudicante da persona qualificata generalmente come *notarius*, si voleva fermare la situazione giuridica accertata formalizzandola in un atto scritto in modo da evitare nuove eventuali contestazioni sul punto esaminato. In caso di necessità infatti la stessa *notitia iudicati* generalmente conservata dalla parte vincitrice, poteva essere, similmente alle *cartulae* contenenti atti negoziali, prodotta e letta in giudizio, così come emerge ad esempio in una *notitia* di un placito celebrato a Torino nel maggio del 827⁶.

Siamo ormai in piena età carolingia che sin dal suo avvio con alcuni provvedimenti legislativi vede crescere la rilevanza dei *notarii* nelle assemblee giudiziarie in cui potevano svolgere di volta in volta, senza però cumularne le funzioni nello stesso contesto, non solo attività di redattori e det-

successiva evoluzione della procedura in cui un sempre maggiore apprezzamento della prova documentale sembrerebbe sancire nell'ultima età longobarda l'avvenuta sostituzione della «ratio germanica con quella romana del processo» cfr. CORTESE 1999, pp. 642-647.

⁵ Si veda ad esempio la *notitia* della decisione emanata da Ambrogio, maggiordomo del re Liutprando, scritta nell'agosto 714, in un latino piuttosto approssimativo, dal *notarius regis* Sichefredo su ordine dello stesso Ambrogio al fine di attribuire imperitura memoria e stabilità a quanto deciso (CALLERI - MAMBRINI 2014, n. 3, p. 9); il documento datato 20 giugno 715, che contiene la verbalizzazione delle risposte ad un interrogatorio di vari ecclesiastici circa la vertenza fra i due vescovadi circa il possesso di chiese e monasteri nel territorio senese, si trova pubblicato sempre in CALLERI - MAMBRINI 2014, n. 5, pp. 12-25; sull'importanza di tale documento che vede come protagonista il notaio Gunteram, incaricato della procedura dal re Liutprando, cfr. PADOA SCHIOPPA 2006, pp. 153-155.

⁶ Nel caso citato furono ben due i documenti contenenti i termini di due precedenti giudicati che, prodotti e letti in giudizio, furono decisivi per la soluzione della vertenza a favore del monastero della Novalesa nei confronti degli uomini di Oulx in materia di soggezione a vincoli di servitù (cfr. *Placiti del "Regnum Italiae"* 1955, n. 37, pp. 113-118); sull'importanza delle *notitiae iudicati* che, unitamente ai non numerosi formulari dell'epoca, ci forniscono informazioni di fondamentale importanza in merito al «deciso e generale formalismo del processo altomedievale» cfr. NICOLAJ 1997, pp. 350-361.

tatori di carte processuali, ma anche quelle di giudici imperiali e addirittura di rappresentanti dell'autorità sovrana chiamati a presiedere in veste talora di « missi domni imperatoris » tali assemblee⁷. Dagli importanti studi sui placiti carolingi italiani ed in particolare milanesi di Antonio Padoa Schioppa emerge un procedimento che, pur ancora caratterizzato da formalismi germanici e di conseguenza dall'oralità di diverse attività, conferma un fenomeno già riscontrabile nell'ultima età longobarda a livello quantomeno di tendenza, consistente in una netta prevalenza delle due forme di prova non ordaliche, vale a dire la testimonianza e soprattutto la scrittura, prevalenza che rendeva indubbiamente più incisivo il ruolo svolto dai giudici⁸.

Negli stessi anni, intanto, la Chiesa, che già nei secoli precedenti aveva dimostrato presso i tribunali vescovili un certo favore nei confronti della scrittura e soprattutto una certa cura nella registrazione e conservazione negli archivi curiali dei documenti più significativi del giudizio rappresentati *in primis* dalle sentenze, sembra confermare tale favore attraverso una tendenza ad estendere l'utilizzo della scrittura nel processo⁹. Tale tendenza appare ben rappresentata dalle parole pronunciate dall'arcivescovo Incmaro di Reims in un concilio regionale celebratosi a Soissons nel maggio dell'853 alla presenza dell'imperatore Carlo II il Calvo: « Legum ecclesiasticarum consuetudo et auctoritas talis est, ut in causis gestorum semper scripturam requirant »¹⁰. La rilevanza di tale fonte, più ancora che dalla sede in cui venne prodotta, che a ben vedere ne limitava la validità ad una ben delimitata circoscrizione ecclesiastica, dipende dal fatto che essa fu recepita in una successiva compilazione destinata ad avere una grande e diffusa autorità nel diritto canonico pregraziano e precisamente in quel *Decretum* di Burcardo

⁷ Sulla polivalenza della figura del notaio in tale contesto cfr. da ultimo SINISI 2014, pp. 102-103.

⁸ Sul tema si veda PADOA SCHIOPPA 1988, pp. 9-25; PADOA SCHIOPPA 2003, pp. 1633-1644.

⁹ Sulla conservazione in età altomedievale da parte della Chiesa « del sistema romano della scrittura » in alcune fasi del processo cfr. SALVIOLI 1927, pp. 233-234; in particolare sull'importanza della scrittura nel processo dinanzi al tribunale del vescovo, soprattutto nella fase finale quando si provvedeva a registrare la sentenza nei *gesta* e a conservarla nell'archivio vescovile: cfr. VISMARA 1937, pp. 104-112.

¹⁰ In tale documento, oltre ad essere sottolineata l'importanza della redazione per iscritto dell'atto introduttivo di cui veniva richiesta la presentazione « sicut ecclesiastica se habet traditio », si ribadisce l'essenzialità della scrittura nel caso dell'atto finale decisivo: « sententia quae sine scriptura profertur, nec nomen sententiae habere mereatur » (MANSI 1769, col. 983).

di Worms che della stessa opera del *Magister Gratianus* sarà a sua volta una delle fonti più importanti¹¹.

Con Burcardo siamo ormai agli inizi di quell'XI secolo in cui si stanno per manifestare nell'occidente europeo, ed in particolare in Italia, le prime avvisaglie di un cambiamento destinato a compiersi nel volgere di qualche decennio, un cambiamento dovuto alla concorrenza di vari fenomeni collegati fra di loro tra cui la fine delle grandi invasioni-migrazioni, la crescita demografica nelle campagne e soprattutto nelle città che si ripopolano e ritornano ad essere centri importanti di traffici commerciali sia terrestri che marittimi. Tale rinnovata apertura all'esterno favorisce, oltre ad una ripresa dell'economia, il rifiorire della cultura, fenomeni che non tardano a produrre importanti conseguenze nel mondo del diritto e ad incidere immancabilmente anche sull'evoluzione del processo. I primi segnali di una rinascita di interesse per il diritto romano e per gli utili strumenti che poteva offrire per venire incontro alle esigenze di una società sempre più complessa si avvertono a cavallo fra gli ultimi decenni del secolo e gli inizi di quello successivo, non a caso, nel mondo della prassi sia negoziale, con le arenghe degli atti di alcuni notai del territorio toscano, sia processuale con *brevia memoratoria* di singoli atti, *notitiae iudicati* e vere e proprie sentenze formali che riportano qualche traccia di una più raffinata cultura giuridica da parte degli estensori¹². Tale cultura giuridica ebbe come centro di irradiazione Bologna e dallo *studium* di questa città provengono già i primi frutti di una riflessione sul complicato sistema romano delle azioni che si cercò di adattare alle esigenze della pratica giuridica del rinascimento medievale. Nella più risalente letteratura dei civilisti in materia processuale, che ebbe in Bulgaro e nella sua stringata trattazione

¹¹ Tale fonte, che il vescovo tedesco inserì nel cap. 197 del libro II della sua compilazione (cfr. BURCHARDUS WORMACIENSIS 1549, c. 72v) venne infatti prontamente ripresa da Graziano nella sua *Concordia discordantium canonum* (C. 2, q. 1, c. 9); sull'importante compilazione di Burcardo e sul grande successo e prestigio che godette nell'Occidente cristiano prima della comparsa dell'opera graziana cfr. FERME 1998, pp. 157-161; sul quinto Concilio di Soissons che si svolse presso il convento di Saint Medard sotto la presidenza dei quattro arcivescovi metropolitani di Reims, Sens, Rouen e Tours con la partecipazione di ventitré titolari di diocesi loro suffraganee e di numerosi abati, sacerdoti e diaconi: cfr. ELLIES DU PIN 1696, pp. 30-33, 125-126.

¹² Sul fenomeno relativo all'emersione di « qualche vanità culturale del notaio » in alcuni atti per i privati del territorio aretino caratterizzati da specifici riferimenti romanistici cfr. CORTESE 1992, pp. 7-9, mentre su un analogo fenomeno in relazione a documenti processuali dello stesso periodo si veda PADOA SCHIOPPA 1980, pp. 265-267; più in generale sulle ricadute di tali trasformazioni sulla documentazione giudiziaria cfr. NICOLAJ 2004, pp. 5-24.

« de iudiciis » secondo il diritto giustiniano la sua più rilevante manifestazione, sono assai scarsi i riferimenti alla stesura per iscritto degli atti che qualche decennio più tardi però cominciarono a farsi più consistenti nell'opera di un suo allievo, il cremonese Giovanni Bassiano, che fra il 1160 e il 1170 compose una *Summa* e un *Libellus de ordine iudiciorum* in cui si segnala la prospettazione di formule di *acta* dalle caratteristiche assai avanzate¹³.

Intanto con l'apparire intorno alla metà di quello stesso secolo della grande raccolta ragionata delle fonti del diritto canonico operata da Graziano, non solo prese avvio una nuova scienza, ma venne anche elaborata, seppure all'inizio in maniera un po' disorganica, una disciplina di matrice prevalentemente romanistica delle principali fasi del processo in cui non si mancava di insistere sul carattere necessariamente scritto che dovevano avere alcuni atti come ad esempio la citazione e la sentenza della quale si affermava, riprendendo una costituzione di Valentiniano, Valente e Graziano tratta dal *Codex*, che doveva « de scripto proferri »¹⁴. Il favore e la considerazione della Chiesa per i documenti scritti venne di lì a qualche anno ribadito da Alessandro III in una decretale del 1166, destinata a confluire prima nel *Breviarium extravagantium* di Bernardo da Pavia e quindi nel *Liber Extra* di Gregorio IX, in cui si affermava senza esitazione che per riconoscere ad un atto scritto « alicuius firmitatis robur » (si noti il ritorno del termine *firmitas* già posto nella documentazione processuale longobarda in stretta relazione con la scrittura) era sufficiente che fosse redatto « per manum publicam »¹⁵. Il riferimento è molto chiaro chiamando in causa un operatore del diritto, il *notarius*, che proprio

¹³ Per alcuni esempi cfr. IOANNES BASSIANUS 1892, pp. 216, 223-224 (sulle opere in materia processuale di questo autore e sul carattere di « compendio antologico » dell'edizione citata in cui vengono comprese ben tre opere del Bassiano, cfr. CORTESE 2013; fra i pochi accenni alla scritturazione degli atti nell'opera di Bulgaro, uno dei più importanti fra i quattro dottori allievi diretti di Irnerio, si segnala un brano in cui però si fa riferimento alla figura dello stesso giudice (e non del *notarius*) come soggetto dedito a tale funzione (BULGARINUS CAUSIDICUS 1925, p. 7).

¹⁴ Cfr. C. 2, q. 1, c. 8 e C. 7. 44. 3; la successiva dottrina dei decretisti, nell'occuparsi di vari brani come questo relativi al processo, mise spesso in evidenza la necessità che alcuni atti in particolare venissero presentati « in scriptis » (cfr. ad esempio STEPHANUS TORNACENSIS 1891, p. 158); per un quadro sui principali contenuti processuali del *Decretum* graziano cfr. DELLA ROCCA 1954, pp. 281-303; sull'elaborazione già da parte dei canonisti della fine dell'XI secolo e della prima metà del XII di un « véritable droit général du procès » in cui si trova un costante riferimento all'espressione « ordo iudiciarius » si veda ROUMY 2012, pp. 333-347.

¹⁵ Per il testo normativo estratto dalla decretale *Scripta vero authentica* cfr. *Quinque compilationes antiquae* 1882, p. 17 (*Comp. I*, 2. 15. 2); *X*. 2. 22. 2.

nella prima metà di quello stesso secolo aveva visto incrementare ulteriormente la sua credibilità di scrittore di documenti conseguendo finalmente, in relazione all'*auctoritas publica* di cui era emanazione, quella capacità di attribuire in modo autonomo, senza bisogno di ricorrere ad altre figure e formalità, una piena validità agli atti da lui redatti, riassumibile nell'espressione di « publica fides »¹⁶. Anche per questo diventò presto naturale per le magistrature dei Comuni, nuovi soggetti politici dominanti all'interno delle città, rivolgersi a questi professionisti del diritto per far fronte alle nuove esigenze dei propri uffici sia amministrativi sia giudiziari¹⁷. Sono questi gli anni in cui abbiamo le prime manifestazioni di un fenomeno di redazione per iscritto da parte degli stessi Comuni del loro diritto particolare; se a Genova il breve dei consoli del 1143 al cap. LXV sembra fare un chiaro riferimento ad una precoce costituzione di una cancelleria formata da « scribani », nella non lontana Pisa troviamo qualche anno più tardi nel *Constitutum usus* del 1160, una norma dal titolo arcaico « De placito incipiendo » ma dal contenuto assai avanzato, perché ci dimostra come ormai la scrittura fosse diventata una caratteristica fondamentale del procedimento con una ripetizione quasi ossessiva, rivolta ai giudici *previsores* in relazione alle varie attività processuali menzionate quali la *petitio* dell'attore, la *responsio adversarii* e le *confessiones* fatte dalle parti « coram iudice », dell'espressione precettiva « in scriptis scribant vel scribere faciant »¹⁸.

Contenuti addirittura in anticipo sui tempi presenta un'altra fonte, questa volta di matrice pratica, anch'essa espressione del mondo comunale seppur proveniente da un contesto urbano meno importante rispetto alle due sopramenzionate città-stato destinate a contendersi il predominio sul mare Tirreno. Si tratta del cartulario del notaio di Savona, Martino, che raccogliendo in modo ordinato circa un migliaio di *acta* di varia tipologia risa-

¹⁶ Su tale importante passaggio e sui suoi effetti cfr. PETRUCCI 1958, pp. 12-26; G. CENCETTI 1964, pp. 9-22; ROVERE 2006, pp. 310-322; PIERGIOVANNI 2006, pp. 93-107.

¹⁷ Per alcune importanti testimonianze sul fenomeno relative al XII secolo cfr. TORELLI 1915, p. 112.

¹⁸ *Costituti* 2003, p. 165; sull'importanza e le caratteristiche di tale fonte cfr. STORTI STORCHI 1998; per quanto concerne la Cancelleria genovese essa era già stata istituita sin dal 1122 come risulta da *Annali* 1890, p. 18; sulla precoce istituzione di tale apparato cfr. ROVERE 2001, pp. 104-110 e ROVERE 2002, pp. 264-265; sul cap. LXV del breve genovese (pubblicato in *Statuta Consulatatus Ianuensis* 1838, col. 250) e sulla sua importanza per la storia del notariato genovese cfr. COSTAMAGNA 1970, p. 128.

lenti al triennio 1203-1206, non solo ci fornisce una testimonianza di singolare rilevanza sullo svolgimento del nuovo processo di matrice dotta *in civilibus*, perfettamente ricostruibile attraverso la documentazione delle sue fasi fondamentali, ma dimostra anche come già circa un decennio prima del Concilio Lateranense IV si fosse pienamente affermata una ben definita ed articolata procedura contraddistinta dalla registrazione per iscritto dei vari atti espressione delle sue diverse fasi.

L'importanza e l'unicità nel suo genere per quegli anni fanno di tale fonte a tutt'oggi « il più antico registro di atti giudiziari giunto fino a noi » come già aveva rilevato nel 1974 Dino Puncuh, cui va il merito di aver curato in maniera impeccabile l'edizione integrale del prezioso cartulario, punto di riferimento imprescindibile per gli studi riguardanti il processo romano-canonico *in civilibus*¹⁹. La rilevanza di tale fonte, per lungo tempo quasi ignorata dalla storiografia giuridica, è stata messa recentemente in evidenza in uno studio specifico di Antonio Padoa Schioppa che ha sottolineato la precocità della stessa nel recepire la nuova prassi di matrice consuetudinaria delle interrogazioni delle due parti in causa con la tecnica delle *positiones*, e prima ancora la compiutezza del fenomeno dell'avvento della scrittura notarile, con il suo valore probante di carattere pubblico che aveva ormai pervaso l'intero processo²⁰.

3. « Ne falsitas veritatis praeiudicet aut iniquitas praevaleat aequitati »: *contenuti e finalità della cost. XXXVIII del Concilio Lateranense IV*

Mentre il notaio Martino verbalizzava diligentemente per iscritto nei suoi quaderni, destinati poi ad essere rilegati insieme dando origine ad un unico registro, le varie attività svolte nella curia del podestà di Savona, già da qualche anno sedeva sulla cattedra petrina Innocenzo III, un grande pontefice particolarmente attento al mondo del diritto, materia cui non era certo estraneo per formazione²¹. L'importanza di questo pontefice come legislatore e riformatore, ben testimoniata dai numerosissimi interventi normativi a cominciare da quelli contenuti nella *Compilatio tertia*, emerge in tutta la

¹⁹ Martino 1974; su tale importante documentazione, alla quale si aggiunge quella contenuta nel di poco successivo cartolare tramandato sotto il nome di Saono (1216-1217) non ancora edito: cfr. PUNCUH 1965, pp. 7-36; SINISI 2012, pp. 521-523.

²⁰ PADOA SCHIOPPA 2014.

²¹ In particolare sulla formazione giuridica del papa anagnino cfr. PENNINGTON 1974, pp. 70-77.

sua rilevanza proprio in materia processuale, sia attraverso singole decretali emanate nei primi anni del suo pontificato, sia soprattutto attraverso alcune importanti norme contenute nei decreti del Concilio Lateranense IV²². Fra queste un posto di sicuro rilievo occupa la costituzione XXXVIII per il cui contenuto, ben riassunto da una delle tante rubriche riscontrabili nei manoscritti (*De scribendis omnibus actis iudiciorum ut probari possint*), è stata non senza ragione vista come la norma che sancì la piena e totale affermazione della scrittura come uno degli elementi caratterizzanti di un nuovo rito procedimentale giunto ad uno stadio assai avanzato di elaborazione e destinato di lì a poco ad assumere la sua definitiva fisionomia come processo ‘romano-canonico’²³.

Rinviate ogni considerazione in merito alla fondatezza di tale opinione e sulle divergenze al riguardo presenti nella storiografia, passiamo ora a soffermarci sui principali contenuti di tale costituzione già nel passato individuata correntemente, secondo lo stile sia romano che canonico, con parole iniziali «*Quoniam contra*», che sarà analizzata facendo riferimento all’importante edizione critica dell’intera normativa conciliare realizzata agli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso da Antonio García y García²⁴.

Seguendo l’indirizzo prevalente degli interpreti medievali possiamo dividere il testo della costituzione, di media estensione rispetto ad altre assai brevi (come ad esempio la XXXVI sulla revocabilità dei provvedimenti interlocutori) e ad altre fin troppo ampie (si veda ad esempio l’VIII sul procedimento inquisitorio), in tre parti: una prima in cui troviamo espresse le ragioni che hanno indotto il legislatore ad intervenire; una seconda, la più estesa, in cui abbiamo l’esposizione dei contenuti precettivi del provvedimento; e infine una terza in cui vengono stabilite le sanzioni per l’inosservanza²⁵.

²² DUGGAN 2008, p. 349; sulla *Compilatio tertia* cfr. PENNINGTON 2008, pp. 308-311.

²³ Per una panoramica delle diverse forme che assunsero le rubriche che accompagnarono in vari manoscritti il cap. XXXVIII del testo conciliare cfr. *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis* 1981, p. 157.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ Una tripartizione simile di questo testo («*dividitur in tres partes. In prima ponitur constitutionis causa. In secunda constitutio, ibi, Statuimus. In tertia poena, ibi Iudex autem*»), tratta dal commentario al *Liber Extra* di Giovanni d’Andrea e ripresa poi da altri fra cui il Panormitano, figura come *additio* successiva nelle edizioni a stampa dell’apparato ordinario di Bernardo da Parma alla stessa compilazione gregoriana (cfr. IOANNES ANDREAE 1581, c. 121v; ABBAS PANORMITANUS 1569, c. 32v; *Decretales Gregorii IX* 1605, p. 494).

Particolarmente significativa, seppur assai concisa, risulta la prima parte in cui il pontefice esprime, sulla scia di quanto aveva già fatto in un precedente passo delle stesse costituzioni conciliari, tutta la sua preoccupazione che il processo possa dare un esito contrario alla giustizia penalizzando l'«innocens litigator» nei confronti del suo avversario a causa delle false asserzioni di un giudice iniquo. In questa figura, che evoca quella della parabola evangelica del «iudex iniquitatis ... qui Deum non timebat et hominem non reverebatur» (Lc, 18, 1-7), si nota da parte del legislatore un certo pessimismo circa la natura umana con le sue fragilità ed anche una certa diffidenza nei confronti di quei giudici, e non ne dovevano mancare a quei tempi, che, invece di agire secondo l'*aequitas*, per prevenzione, leggerezza o addirittura per dolo finivano per indirizzare facilmente, vista la loro posizione preminente nel giudizio, l'esito della vertenza in pregiudizio di chi, pur essendo nel giusto, si trovava di fatto impossibilitato a difendere efficacemente le proprie ragioni per l'oggettiva difficoltà di fornire una prova circa, per esempio, il compimento o meno di una determinata attività²⁶. Di fronte a tale situazione «ne falsitas veritati praeiudicet aut iniquitas prevaleat veritati» la redazione per iscritto di «universa iudicii acta» veniva individuata come valida contromisura per le maggiori garanzie di fermezza e stabilità che tale redazione poteva offrire nei confronti di possibili scorrettezze, che avevano spesso un valido alleato nella labilità della memoria umana. La condizione però che tale contromisura potesse funzionare era che un'operazione assai delicata, quale la verbalizzazione delle varie attività svolte nel corso del processo, venisse affidata a soggetti di tutta affidabilità. Arriviamo quindi alla seconda parte della norma, quella dispositiva-precettiva, che stabilisce subito l'obbligo per i giudici di farsi assistere «semper» (particolarmente significativo è l'inserimento di questo avverbio in questa parte del discorso) e in qualsiasi causa sia ordinaria che delegata, da

²⁶ Un esempio molto incisivo delle situazioni che il legislatore voleva evitare è fornito nella seconda metà del XIII secolo dal canonista provenzale Bernard de Montmirat, più noto con l'appellativo di *Abbas Antiquus* (per distinguerlo dall'*Abbas* per eccellenza, il sopra menzionato Panormitano) in un *casus* del suo apparato al *Liber Extra* in cui si formula l'ipotesi di un giudice il quale, di fronte all'eccezione sollevata dal convenuto citato «ad sententiam audiendam» che ciò non poteva avvenire «cum nondum sit lis contestata», rispondesse sostenendo falsamente che tale formalità era stata invece regolarmente espletata (cfr. *ABBAS ANTIQUUS* 1511, c. 107v); in ipotesi come questa, l'assenza di documentazione scritta esponeva il *litigator* al rischio di soccombere nell'impossibilità di dimostrare il contrario perché, come già asserito in una decretale del 1202 dello stesso Innocenzo III, «negantis factum, per rerum naturam nulla est directa probatio» (X.1.6.23).

un notaio identificato con l'appellativo di « pubblica persona » in quanto soggetto esercente un *publicum officium* secondo quanto ormai generalmente riconosciuto sin dal secolo precedente sia dalla dottrina che dalla prassi²⁷; un altro avverbio importante che troviamo poco più avanti è « fideliter », parola che evoca subito quella *publica fides* che il notaio, come « pubblica persona » era appunto in grado ormai da qualche decennio, perlomeno nel contesto dell'Italia centro-settentrionale, di attribuire autonomamente alla documentazione da lui prodotta. Il carattere generale della norma, indirizzata anche ai giudici dei centri periferici in cui poteva essere talvolta difficile reperire soggetti forniti di una patente di notariato « imperiali vel pontificia auctoritate », vedeva il legislatore prevedere una soluzione sussidiaria nel caso appunto della mancanza di un notaio individuando come possibili sostituti « duo viri idonei » che, seppur sprovvisti della qualità notarile, fornissero sufficienti garanzie quantomeno in relazione all'affidabilità sotto il profilo sia della capacità di verbalizzare atti giuridici, sia dell'integrità morale²⁸. Non pago dell'utilizzo dell'espressione onnicomprensiva sopra citata di « universa iudicii acta » che dovevano ormai essere messi per iscritto, il legislatore procedeva quindi a farne un'elencazione a coppie:

« citationes et dilationes, recusationes et exceptiones, petitiones et responsiones, interrogationes et confessiones, depositiones testium et productiones instrumentorum, interlocutiones et appellaciones, renunciaciones et conclusiones »;

²⁷ Non è casuale che l'aggettivo *publicus* ricorra in modo quasi ossessivo nella definizione del notaio e delle sue funzioni fornita nella sua opera da uno dei maestri più autorevoli della scuola bolognese di notariato della prima metà del XIII secolo (SALATIELE 1961, p. 8). La successiva dottrina tenderà ad evidenziare alcune eccezioni al principio, apparentemente assoluto nel decreto conciliare, dell'obbligatorietà della scrittura degli atti processuali, come ad esempio in riferimento alle cause di modico valore nelle quali « nulla scriptura requiritur, nec respectu sententiae, nec respectu processus, sed creditur simpliciter informationi iudicis » (ABBAS PANORMITANUS 1569, c. 33r).

²⁸ « Sic ergo tabellio valet testimonium duorum hominum », concludeva Giovanni Teutonico, uno dei primi esegeti dei decreti conciliari, che però aggiungeva subito dopo come secondo un principio romanistico recepito in un brano del *Decretum* graziano (C. 16, q. 3, c. 15) per ovviare alla difficoltà di reperire notai in un particolare luogo (« si civitas tabellarios non habet ») si poteva comunque attribuire efficacia al documento attraverso l'intervento e la sottoscrizione, in luogo appunto di un notaio, di tre testimoni (*Constitutiones Concilii quarti Lateranensis* 1981, p. 234); quest'ultimo riferimento, che appare però più rivolto alla documentazione negoziale, sembra chiamare in causa la disciplina dettata dalla novella 73 di Giustiniano del 538 che parlava al riguardo di « instrumentum quasi publice confectum » (sul tema cfr. AMELOTI 1975, pp. 41-43).

che si trattasse di un'elencazione esemplificativa e non tassativa – mancava per esempio la menzione della sentenza, l'unico atto che nei secoli precedenti veniva quasi sempre messo per iscritto – lo dimostra l'espressione che la conclude: « et caetera que occurrerint »²⁹.

Non meno importante è poi l'inciso « competenti ordine » col quale si specificava che tali verbalizzazioni dovevano rispettare l'ordine in cui queste attività venivano svolte, emergendo così una visione del processo come un complesso ordinato di atti concatenati l'uno all'altro. Si riconosceva inoltre il diritto alle parti di chiedere copia degli atti processuali e il dovere per chi li aveva redatti di curarne la conservazione in un apposito archivio. Il tutto veniva stabilito in modo che alla fine « possit veritas declarari » e che « per improvidos et iniquos innocentium iustitia non ledatur »; in questo modo si affermava senza mezzi termini che oramai il processo verteva inequivocabilmente sulla verità dei fatti e che i mezzi di prova avevano ormai perso quel carattere decisivo tipico del processo altomedievale³⁰. La terza e conclusiva parte del testo, che è anche la più breve, si limitava a prevedere, in maniera però indeterminata, delle sanzioni che i giudici di rango superiore avrebbero dovuto irrogare ai subalterni in caso di inosservanza di tali prescrizioni³¹.

Il contenuto di tale importante costituzione, verosimilmente collegato al brocardo « quod non est in actis non est de hoc mundo », non nasceva certo dal nulla ma ebbe di sicuro delle fonti che però risultano non immediatamente riconoscibili rispetto a quelle di altre norme del Concilio Lateranense IV individuate da Antonio García y García nel suo prezioso volume del 1981³². Figurando fra le fonti più importanti dell'intero testo conciliare la grande opera di Graziano, non è difficile pensare che il legislatore si possa essere ispirato fra gli altri frammenti al sopra menzionato brano tratto dagli atti del Concilio di Soissons, pure recepito come si è detto nel *Decretum* del monaco di Chiusi (C. 2, q. 1, c. 9), anche se i contenuti di questo testo sono decisamente più generici e si riferiscono ad un contesto in cui il procedimento è caratterizzato da un misto di oralità e scrittura. Se scarso aiuto

²⁹ *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis* 1981, p. 80.

³⁰ Su tale svolta e sull'incidenza che ebbero su di essa « gli importanti deliberati del IV Concilio Lateranense » cfr. ASCHERI 2000, pp. 238-239.

³¹ « Iudex autem qui constitutionem istam neglexerit observare, si propter eius negligentiam aliquid difficultatis emerit, per superiorem iudicem animadversione debita castigetur »: *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis* 1981, p. 80.

³² Cfr. *ibidem*, pp. 12-15.

aveva potuto allora fornire la prima dottrina processualista ancora lontana dal considerare essenziale la scritturazione di tutti gli *acta* del giudizio, la fonte di sicura più importante fu a mio avviso quella rappresentata da una prassi già affermatasi in quel tempo nelle corti giudiziarie e che, ben più diffusa di quanto lo scarso numero dei cimeli pervenutici ci porterebbe a credere, non era certo ignota ad un legislatore particolarmente attento al fenomeno processuale e singolarmente preparato in ambito giuridico quale fu di sicuro papa Innocenzo III³³.

4. *Dopo il 1215. La scrittura come caratteristica essenziale del processo romano-canonico*

Venendo a considerare l'impatto che ebbe la costituzione XXXVIII del Concilio Lateranense IV sulla dottrina, sulla legislazione e sulla prassi in materia processuale durante lo stesso XIII secolo e quindi nei secoli a seguire, bisogna premettere che se è indubbia l'esistenza già prima del 1215 di un uso assai diffuso, sia presso i tribunali secolari sia presso quelli ecclesiastici, di redigere per iscritto alcuni fra gli atti più significativi del procedimento, non si può però di certo disconoscere la valenza profondamente innovativa che ebbe il provvedimento innocenziano il quale, come già osservò Federico Sclopis nel XIX secolo, rappresentò davvero « il fondamento primo del processo formale diffuso dipoi in tutta Europa »³⁴. Per la prima volta infatti si stabiliva a chiare lettere che tutti gli atti del processo dovessero essere tradotti in atti scritti, compresi quelli che sino ad allora erano in genere stati contraddistinti dall'oralità; si ponevano quindi le basi per una definitiva istituzionalizzazione della figura del *notarius actorum* che come funzionario pubblico investito di tale delicata funzione nonché del compito, non meno importante, di custodire e conservare i risultati della sua attività di verbalizzatore, veniva così ad assumere un ruolo fondamentale per il funzionamento della macchina della giustizia³⁵. Si indicava inoltre, anche attraverso la seppur

³³ Come è stato del resto puntualmente rilevato già negli anni Sessanta del secolo scorso, proprio la sopra menzionata documentazione processuale savonese dimostra come « ancor prima del IV Concilio lateranense, al quale la dottrina giuridica ha fatto risalire l'origine della procedura scritta, era già manifesto l'interesse pubblico alla redazione ed alla conservazione dei documenti giudiziari »: PUNCUH 1965, p. 12.

³⁴ SCLOPIS 1863, pp. 273-274.

³⁵ Su tale fenomeno ed in particolare sull'incidenza che ebbe a tal fine il decreto lateranense cfr. SINISI 2006, soprattutto pp. 219-230.

esemplificativa e non completa elencazione di *acta iudicii* riportata, il fatto che questi dovessero succedersi secondo un ben preciso *ordo*.

Gli effetti di tale importante novità non tardarono a farsi sentire in ambito dottrinale: appena pochi mesi dopo la conclusione del Concilio Lateranense IV, un canonico della cattedrale di Bologna di nome Tancredi, allievo di Azzone nel civile e di Lorenzo Ispano nel canonico, nel licenziare il suo *Ordo iudiciarius*, chiara espressione della cultura dell'*utrumque ius*, dimostrava apertamente il suo ossequio nei confronti della recente normativa conciliare fornendo sin dall'inizio una sintesi schematica dei principali atti e fasi del processo, dal ricorso al giudice competente alla sentenza definitiva passando attraverso la citazione, l'*oblatio libelli*, la *litis contestatio*, il giuramento di calunnia, l'interrogatorio delle parti «per positiones», la produzione dei documenti scritti e le testimonianze e la pubblicazione con la disputa finale, cui faceva subito seguire la puntualizzazione:

« quae omnia per manum publicam vel, si publica non potest haberi persona, per duos doctos viros diligentissime redigantur in scriptis ... sicut expresse traditur in constitutione Lateranensis Concilii Innocentii tertii c. Quoniam contra falsam assertionem »³⁶.

Anche se non richiamata in modo esplicito, la costituzione innocenziana è chiaramente presupposta in un'opera di poco successiva (inizi degli anni Trenta), espressione questa volta, non del mondo accademico che voleva approntare degli strumenti per i pratici, ma dell'ambiente notarile che, consapevole della maggiore importanza assunta per la categoria del settore processuale, sentiva l'esigenza di fornire una guida sicura per l'esercizio delle funzioni cancelleresche da parte degli stessi notai. Si tratta dell'*Ars Notariae* di Ranieri da Perugia che, accanto alle sezioni dedicate ai classici settori in cui i notai intervenivano attribuendo pieno valore legale (*publica fides*) alle stipulazioni negoziali dei privati mediante la redazione di *instrumenta*, dedica uno spazio autonomo all'esposizione teorica dell'*ordo iudiciorum* e alla raccolta ragionata di varie formule di *acta*, dimostrando la consapevolezza che il corretto svolgimento da parte del notaio delle sue delicate mansioni processuali non poteva di certo prescindere da un'adeguata e specifica preparazione tecnico-giuridica in materia³⁷. Ranieri indicò in tal modo una via

³⁶ TANCREDUS DE BONONIA 1842, p. 90; su Tancredi cfr. da ultimo BETTETINI 2013.

³⁷ RAINERIUS PERUSINUS 1917, pp. 73-139; su Ranieri e l'importanza della sua opera cfr. ORLANDELLI 1961, pp. 10-18 e, da ultimo, TAMBA 2018, pp. 3-12 e *passim*.

che sarà seguita, con ulteriori sviluppi e in modo magistrale, da Rolandino nella sua *Summa Artis Notariae* e sulla scia del successo di tale opera dalla letteratura notarile successiva che, sino perlomeno al XVI secolo, dedicò una parte importante della materia trattata alle scritture processuali³⁸.

Più o meno allo stesso periodo di Ranieri dovrebbe risalire un'opera singolare, di carattere più politico che tecnico-giuridico, dedicata dal suo autore Giovanni da Viterbo ad un *regimen civitatis* ormai dominato nel contesto dell'Italia centro-settentrionale dalla figura del podestà, magistrato di regola *extraneus* a garanzia di imparzialità che annoverava fra i suoi più stretti collaboratori dei notai; è proprio nella descrizione dell'ufficio di questi ultimi in ambito processuale che si avverte una chiara recezione della costituzione lateranense. Essi infatti dovevano:

« scribere interrogationes, confessiones, negationes et alias responsiones, sicut audivit a partibus in causis et attestationes testium fideliter et legaliter, et sententias scribere dictante iudice cum quo est in officio »³⁹.

Veniva quindi aggiunto qualcosa che invece non era stato detto espressamente nel testo innocenziano e che invero era già stato evidenziato, quantunque in modo frammentario, nella letteratura processualistica precedente, vale a dire che la scritturazione delle attività processuali doveva avvenire, seppure secondo regole particolari, anche nelle forme processuali ormai sempre più differenziate che caratterizzavano le cause relative alla punizione dei comportamenti criminosi. Leggiamo infatti:

« eodem modo, si fuerit a potestate vel communi positus notarius super maleficia, debet recipere accusationes in scriptis vel sine scriptis secundum consuetudinem civitatis cum iuramento accusatoris de veritate dicenda tam in accusando quam in defendendo »⁴⁰.

Il fatto che non si faccia ancora esplicito riferimento al processo *per viam inquisitionis ex officio potestatis* costituisce un ulteriore elemento per datare l'opera prima di quella trasformazione che si registrerà nella seconda metà del XIII secolo e che vedrà una crescente affermazione dell'istituto

³⁸ Sull'attenzione costante dedicata al settore del processo da parte delle opere di notariato, a partire da Rolandino sino a tutto il Cinquecento e anche a parte del secolo successivo: cfr. SINISI 1997, soprattutto pp. 3-59; in particolare sulla sezione della *Summa* rolandiniana dedicata al processo *in civilibus*: cfr. PADOA SCHIOPPA 2002, pp. 585-609.

³⁹ IOHANNES DE VITERBO 1901, p. 259; sull'autore e sulla sua opera cfr. ZORZI 2001.

⁴⁰ IOHANNES DE VITERBO 1901, p. 259.

dell'*inquisitio*, i cui caratteri erano stati definiti nei decenni precedenti peraltro proprio grazie al contributo degli interventi legislativi dei pontefici ed in particolare dello stesso Innocenzo III⁴¹.

Intanto la normativa conciliare, in considerazione della sua rilevanza ai fini pratici, era stata sin da subito fatta oggetto di studio e di insegnamento dando ben presto origine ad importanti apparati quali quelli di Giovanni Teutonico, Lorenzo Ispano e Damaso, tutti opportunamente editi da Antonio García y García a corredo del testo delle costituzioni conciliari. Di particolare rilievo, in relazione all'esegesi del capitolo XXXVIII in materia di scrittura nel processo, è la questione posta dal canonista di origine boema Damaso

« utrum partes possint renuntiare huic constitutioni, ut puta si iudex non habet tabellionem et consentiant partes quod unus scriptorum qui non est tabellio (e non i « duo viri idonei » previsti da Innocenzo III) scribat acta ».

Alla fine, dopo aver preso in considerazione le ragioni favorevoli a tale ipotesi, il maestro bolognese conclude propendendo per la negativa in quanto

« ius istud ad decorem iudiciorum est introductum licet provideat partibus. Si enim iudex non possit probare processum, non stabitur processui, et ita elusoria erant edicta et decreta eius. Et ne hoc fiat, introductum est. Ergo ei renuntiari non potest a partibus...et istud est tenendum » 42.

L'importanza, la generalità e l'inderogabilità di tale norma fu ulteriormente valorizzata quando, dopo essere stata inserita insieme all'intero testo conciliare nella *Compilatio IV*, nel 1234 venne recepita nel ben più importante *Liber Extra* di Gregorio IX e precisamente nel titolo XIX *de probationibus* del libro II⁴³. L'invio di tale collezione ufficiale di diritto della Chiesa *ad scholas*, che ne fece uno dei testi fondamentali per l'insegnamento del diritto canonico sino alla codificazione del 1917, favorì una volta di più la rifles-

⁴¹ Sulla crescente presenza nella documentazione processuale dell'*inquisitio* come « forma ordinaria di giustizia pubblica » solo a partire dagli anni Quaranta del XIII secolo cfr. VALLERANI 2005, pp. 34-40; in particolare, sulla situazione emergente al riguardo da un'altra fonte giudiziaria savonese, cfr. SINISI 2012, pp. 523-524; sul rapporto accusa/inquisizione nella dottrina e nella prassi del Duecento cfr. DEZZA 1989, pp. 3-27.

⁴² *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis* 1981, p. 440; veniva in tal modo sottolineato il potere certificativo del notaio (e, in difetto, degli assimilati *duo viri idonei*) in relazione alla documentazione scritta prodotta.

⁴³ *Quinque compilationes antiquae* 1882, p. 140 (*Comp. IV*, 2. 6. 3); X.2.19.11; sulle due citate compilazioni cfr. rispettivamente PENNINGTON 2008, pp. 314-316 e KUTTNER 1982, pp. 65-80.

sione sull'importante tematica contenuta nel cap. *Quoniam contra*, destinato ad attirare una particolare attenzione da parte dei grandi giuristi che fra il XIII e il XVI secolo gli dedicarono apparati di glosse, *lecturae* e commentari gratificandolo talvolta nell'avviare il discorso con parole di singolare apprezzamento⁴⁴. Basterà qui citare due grandi maestri del primo Quattrocento come il cardinale Francesco Zabarella, secondo il quale tale capitolo «*practicum et allegabilem ordinem iudiciorum, melius explicat omni alia lege civili vel canonica*», e come l'Abbas panormitano Nicolò de' Tedeschi che lapidariamente lo definisce «*valde famosum*»⁴⁵.

Nel frattempo la normativa innocenziana in materia di scrittura non mancò di registrare una certa influenza anche nell'ambito della legislazione successiva sia secolare sia ecclesiastica. Per quanto riguarda la legislazione secolare, limitando l'attenzione al Duecento, periodo in cui non solo si intensifica la produzione di nuovi statuti di cui un sempre crescente numero di *civitates* si dota, ma si registra anche una notevole evoluzione tecnico-formale di tale tipo di raccolte normative, vediamo come in più punti di tali testi, che già si cominciano a presentare suddivisi in libri dedicati ciascuna ad un specifico settore, si evochi il fatto che tutti gli atti del processo debbano in linea di principio essere necessariamente documentati da notai a questa funzione specificatamente deputati. Prendendo ad esempio gli Statuti bolognesi del 1288, riscontriamo come l'argomento venga trattato non solo nel primo libro nel cap. *de sacramento notarii domini potestatis*, dove nella forma personale del giuramento il notaio enumera le tipologie di atti processuali che si impegna a redigere per iscritto promettendo di conservare con diligenza tale documentazione durante la durata del proprio mandato e a mantenere il segreto dovuto sul loro contenuto, ma anche nel quarto dedicato alla procedura *in criminalibus* e nel sesto dedicato a quella *in civilibus*⁴⁶. Una simile disposizione, seppure con una differente posizione ed una

⁴⁴ Fra i più importanti ed ampi interventi riguardo a tale testo si possono ricordare per il XIII secolo quello dell'Ostiense (HOSTIENSIS 1581, cc. 79r-82r), per il XIV secolo quello di Giovanni d'Andrea (IOHANNES ANDREAE 1581, cc. 121r-124r), per il secolo XV quello già citato di Niccolò de' Tedeschi (ABBAS PANORMITANUS 1569, cc. 32v-39r), per il secolo XVI quello di Agostino Berò (BEROIUS 1580, cc. 89v-109v); particolarmente ampia fu inoltre la *solemnis repetitio* che il giurista olandese Nicolaus Everaerts, operante a cavallo fra il XV e il XVI secolo, dedicò a tale decretale (EVERHARDUS 1618, pp. 1-144).

⁴⁵ Cfr. ZABARELLA 1602, c. 44r; ABBAS PANORMITANUS 1588, c. 32v.

⁴⁶ *Statuti di Bologna* 1937, I, pp. 24-26, 174-178, II, pp. 5-11.

differente numerazione dei libri la riscontriamo per esempio negli Statuti di Verona del 1276 e in quelli di Pistoia del 1296⁴⁷. Poiché in quel periodo si era già da tempo affermato l'uso corrente nella vita di tutti i giorni delle lingue vernacolari e di certo non tutte le parti erano in grado di comprendere il latino utilizzato negli uffici giudiziari, si poneva il problema di rendere comprensibili alle parti gli atti verbalizzati in latino; per questo il cap. XII del libro III dei citati Statuti di Verona dedicato alle cause criminali stabiliva

« quod notarius qui receperit aliquam acusam sive denunciationem cum eam acusam vel denunciationem scripserit, teneatur et debeat ipsam legere et vulgarizare illi persone que fecit illam acusam sive denunciationem »

e la stessa cosa veniva prevista per le dichiarazioni dell'accusato e dei testimoni⁴⁸; il problema era però che non sempre i notai si dimostravano in grado di rendere in lingua latina con precisione e fedeltà quanto dalle parti pronunciato nella loro lingua locale quando ciò non avveniva dolosamente per parzialità o per corruzione, fenomeni che con l'importanza assunta dai notai nel processo, complice anche il livello basso dei salari stabiliti, divennero assai diffusi. Per ovviare a tali situazioni, che attirarono spesso cataloghi di insulti nei confronti dei *notarii actorum* da parte dei giureconsulti, si finì con lo stabilire che solo le parti del verbale relative agli atti dell'ufficio fossero scritte in lingua latina, mentre quelle contenenti le dichiarazioni delle parti e dei testimoni dovevano essere riportate fedelmente nella lingua in cui erano state pronunciate, prassi che si protrasse sino alle soglie dell'età della codificazione⁴⁹. Per completare il rapido sguardo all'influenza sulla legislazione secolare del testo innocenziano bisogna ancora menzionare il *Liber Constitutionum* emanato nel 1231 da Federico II per il *Regnum Siciliae*, che stabiliva la necessaria redazione scritta non solo per gli atti introduttivi e per la sentenza definitiva, ma anche per quelli di carattere probatorio che dovevano nondimeno essere proposti « in scriptis »⁵⁰.

Per quanto riguarda invece la legislazione ecclesiastica – a parte quella di carattere sinodale con la quale si cercò sin dall'inizio di favorire la rece-

⁴⁷ *Statuti veronesi* 1940, pp. 75, 104, 387-393; *Statuti pistoiesi* 2002, pp. 9-10, 49, 98-99.

⁴⁸ *Statuti veronesi* 1940, p. 394.

⁴⁹ Sulla cattiva fama degli attuari e sugli insulti rivolti nei loro confronti da esponenti della dottrina cfr. SINISI 2006, pp. 233-235.

⁵⁰ *Liber Constitutionum* 1771, lib. II, tit. 24, pp. 240-242.

zione da parte delle Chiese particolari, insieme a tutto il complesso delle costituzioni del Concilio Lateranense IV, logicamente anche della norma che generalizzava l'utilizzo della scrittura nei procedimenti giudiziari – è ancora da segnalare una decretale di Clemente IV, poi recepita nel *Liber Sextus* di Bonifacio VIII nel titolo II *de haereticis* del libro V, in cui si prescrivevano delle regole a cui si dovevano attenere gli inquisitori contro l'eretica pravità nell'esame dei testimoni, regole nelle quali si riprendeva alla lettera la normativa innocenziana laddove si diceva che

« per publicam (si commode potestis habere) personam, aut per duos viros idoneos, fideliter eorundem depositiones testium conscribantur »⁵¹.

Il trionfo della scrittura nel giudizio insieme con il completamento del processo di formazione del nuovo rito cosiddetto 'romano-canonico' trovò la sua consacrazione definitiva verso la fine dello stesso secolo XIII in un'opera che costituì la sintesi mirabile di tutto il travaglio della dottrina precedente in materia processuale; si tratta chiaramente dello *Speculum iudiciale* di Guglielmo Durante il quale, oltre a riportare una ricchissima quantità di modelli di *libelli*, di *positiones*, di *instrumenta* e di *sententiae* che ancor oggi ci aiutano a capire meglio come funzionava effettivamente la macchina del giudizio, e ad impostare l'esposizione del processo seguendo l'*ordo* indicato dalla legislazione di Innocenzo III che non veniva certo sovvertito nemmeno nel caso della *cognitio summaria* in cui di certo la scrittura non veniva eliminata ma semmai limitata, riassumeva il carattere ormai essenzialmente scritto del processo sia *in civilibus* sia *in criminalibus* con la formula « debet iudex secundum allegata et petita procedere » poi trasformata in quella più famosa « iudex debet procedere secundum allegata et probata »⁵².

⁵¹ VI, 5. 2. 11; l'apparato ordinario di glosse al *Sextus*, così come rivisto dai *Correctores Romani*, mette in evidenza una differenza importante a tale riguardo fra il processo di fronte ai giudici ordinari e quello di fronte agli inquisitori dell'eretica pravità: se nel primo caso, come aveva già concluso la dottrina, non c'era bisogno dell'intervento dei testimoni per attribuire agli atti del giudizio una piena credibilità ed efficacia legale in quanto questa era già abbondantemente assicurata dalla presenza congiunta di due *personae publicae* quali appunto il notaio e il giudice (SINISI 2006, p. 225), nel secondo, invece, stante la delicatezza della materia oggetto del giudizio, « ultra debent adhiberi duae aliae honestae personae ita quod notarius postquam legerit depositiones testium, debet legere coram illis personis attestationes et dicta testium, quae personae habebunt approbare quod ipse fideliter redegit in scriptis dicta ipsorum testium » (*Liber Sextus* 1605, p. 426).

⁵² GULIELMUS DURANDUS 1563, p. 275; sulla genesi e sulle caratteristiche di questa fondamentale opera cfr. NÖRR 1992, pp. 63-71.

Giunti con tale opera al termine di un discorso che si è sviluppato forse in modo un po' frammentario nel tentativo, si spera almeno parzialmente riuscito, di fornire alcuni spunti di riflessione su un complesso di fonti normative e dottrinali assai ampio e complesso, possiamo quindi concludere che se da un lato bisogna evitare incaute generalizzazioni definendo il processo altomedievale come un procedimento uniforme, totalmente orale e contraddistinto dal prevalente impiego di mezzi di prova di natura ordalica, dall'altro non si può invece negare la valenza davvero innovativa e per certi versi rivoluzionaria della costituzione *Quoniam contra* che, se per un verso ha codificato un qualcosa che già era stato in parte avviato qualche tempo prima, ha avuto però l'indubbio merito di porre definitivamente le basi per una nuova concezione del processo come una serie concatenata di atti in cui la scrittura rappresentò per lungo tempo una garanzia nei confronti dei limiti umani⁵³.

BIBLIOGRAFIA

- ABBAS ANTIQUUS 1510 = ABBAS ANTIQUUS, *Super quinque libris decretalium lectura aurea*, Argentinae, Johannes Schottus, 1510.
- ABBAS PANORMITANUS 1569 = NICOLAUS TUDESCHIUS ABBAS PANORMITANUS, *In secundum Decretalium librum luculentissima commentaria*, Venetiis, apud Bernardinum Maiorinum, 1569.
- Annali* 1890 = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, a cura di L.T. BELGRANO - C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1890-1929 (Fonti per la storia d'Italia, 11-14bis), I.
- AMELOTTI 1975 = M. AMELOTTI, *L'Età romana*, in AMELOTTI - G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Roma 1975 (Studi storici sul notariato italiano, II).
- ASCHERI 2000 = M. ASCHERI, *I diritti del Medioevo (secoli XI-XV)*, Roma 2000.
- BEROIUS 1580 = A. BEROIUS, *In secundam partem Libri II Decretalium commentarii*, Venetiis, apud Dominicum Nicolinum, 1580.
- BETTETINI 2013 = A. BETTETINI, *Tancredi da Bologna*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, a cura di I. BIROCCCHI - E. CORTESE - A. MATTONE - M.N. MILETTI, II, Bologna 2013, pp. 1930-1931.

⁵³ Non condivisibile appare pertanto l'affermazione del Salvioli, ripresa alla lettera in CAMPITELLI 1987, p. 95, in cui, enfatizzando e estendendo troppo la reale incidenza del testo conciliare di Soissons sopra menzionato, si conclude in moto netto che « nulla di nuovo » avrebbe aggiunto « Innocenzo III quando prescriveva che in ogni giudizio fosse presente un notaio o due uomini idonei perchè si potessero trascrivere gli atti del processo »: SALVIOLI 1927, p. 234.

- BULGARINUS CAUSIDICUS 1925 = BULGARINUS CAUSIDICUS, *Excerpta legum*, in *Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Prozesses im Mittelalter*, a cura di L. WARHMUND, IV/I, Innsbruck 1925 (rist. anast. Aalen 1962).
- BURCHARDUS WORMACIENSIS 1549 = BURCHARDUS WORMACIENSIS, *Decretorum libri XX*, Parisiis, apud Ioannem Foucherium, 1549.
- CALLERI - MAMBRINI 2014 = *Codice Diplomatico Aretino – I, Le carte della Canonica di Arezzo (649-998)*, a cura di M. CALLERI - F. MAMBRINI, Spoleto 2014 (Collana Palaeographica. Collana di studi di storia della cultura scritta, 2 - Documenti, 1).
- CAMPITELLI 1987 = A. CAMPITELLI, *Processo civile (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVI, Milano 1987, pp. 79-100.
- CAPPELLETTI 1971 = M. CAPPELLETTI, *Procédure orale et procédure écrite*, Milano 1971.
- CENCETTI 1964 = G. CENCETTI, *Il notariato medievale italiano*, in *Mostra storica del notariato medievale ligure*, a cura di G. COSTAMAGNA e D. PUNCUH, Genova 1964 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», IV/I), pp. 9-22.
- Costituti* 2003 = *I Costituti della legge e dell'uso di Pisa (sec. XII)*. Edizione critica integrale del testo trádito dal Codice di Yale a cura di P. VIGNOLI, Roma 2003.
- Constitutiones Concilii quarti Lateranensis* 1981 = *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum*, ed. A. GARCÍA Y GARCÍA, Città del Vaticano 1981.
- CORTESE 1992 = E. CORTESE, *Il Rinascimento giuridico medievale*, Roma 1992.
- CORTESE 1999 = E. CORTESE, *Il processo longobardo tra romanità e germanesimo*, in ID., *Scritti*, a cura di I. BIROCCHI - U. PETRONIO, II, Spoleto 1999, pp. 1139-1165.
- CORTESE 2013 = E. CORTESE, *Giovanni Bassiano*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, a cura di I. BIROCCHI - E. CORTESE - A. MATTONI - M.N. MILETTI, I, Bologna 2013, pp. 191-192.
- COSTAMAGNA 1970 = G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova fra prestigio e potere*, Roma 1970 (Studi storici sul notariato italiano, I).
- Decretales Gregorii IX* 1605 = *Decretales D. Gregorii Papae IX ... una cum glossis ...*, Venetiis, apud Socios Aquilae Renovantis, 1605.
- DELLA ROCCA 1954 = F. DELLA ROCCA, *Il processo in Graziano*, in «*Studia Gratiana*», II (1954), pp. 281-303.
- DEZZA 1989 = E. DEZZA, *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni*, Milano 1989.
- DUGGAN 2008 = A.J. DUGGAN, *Conciliar Law 1123-1215. The Legislation of thr Four Lateran Councils*, in *The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX*, ed. W. HARTMANN - K. PENNINGTON, Washington D.C. 2008, pp. 318-366.
- ELLIES DU PIN 1696 = L. ELLIES DU PIN, *Nouvelle bibliothéque des auteurs ecclesiastiques*, VII, Paris 1696.
- EVERHARDUS 1618 = N. EVERHARDUS, *Solemnis repetitio celeberrimi capituli Quoniam contra falsam, Extra de probationibus ...*, Francofurti, sumptibus Iohannis Bernerii bibliopolae, 1618.
- FERME 1998 = B.E. FERME, *Introduzione alla storia del diritto canonico I. Il diritto antico fino al Decretum di Graziano*, Roma 1998.

- FLICHE 1968 = A. FLICHE, *Il pontificato di Innocenzo III (1198-1216)*, in A. FLICHE - CH. THOUZELLIER - Y. AZAIS, *La Cristianità romana (1198-1274)*, in *Storia della Chiesa dalle origini ai giorni nostri*, a cura di A. FLICHE - V. MARTIN, X, Torino 1968, pp. 17-277.
- FOREVILLE 2001 = R. FOREVILLE, *Storia dei Concili ecumenici VI, Lateranense I, II, III, e Lateranense IV*, Città del Vaticano 2001.
- GULIELMUS DURANDUS 1563 = GULIELMUS DURANDUS, *Speculi pars prima et secunda*, Basileae, per Frobenium et Episcopium, 1563.
- Hinc publica fides 2006 = Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, Convegno Internazionale di Studi Storici, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. Piergiovanni, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, 7).
- HOSTIENSIS 1581 = HENRICUS DE SEGUSIO CARD. HOSTIENSIS, *In secundum Decretalium librum commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1581.
- Innocent III 2017 = *Innocent III and his time. From absolute papal monarchy to the Fourth Lateran Council*, a cura di J. BELDA INIESTA - M. NACCI, Murcia 2017.
- IOANNES ANDREA 1581 = IOANNES ANDREA, *In secundum Decretalium librum Novella Commentaria*, Venetiis, apud Franciscum Franciscium, 1581.
- IOANNES BASSIANUS 1892 = IOANNES BASSIANUS, *Libellus de ordine iudiciorum*, a cura di G. TAMASSIA - G.B. PALMIERI, in *Scripta anecdota Glossatorum*, II, Bologna 1892 (rist. anast. Torino 1962), pp. 211-248.
- IOHANNES DE VITERBO 1901 = IOHANNES DE VITERBO, *Liber de regimine civitatum*, a cura di G. SALVEMINI, in *Scripta anecdota glossatorum*, III, Bononiae 1901 (rist. anast. Torino 1962), pp. 215-280.
- KUTTNER 1982 = S. KUTTNER, *Raymond of Peñafort as editor: the 'decretales' and 'constitutiones' of Gregory IX*, in « Bulletin of Medieval Canon Law », 12 (1982), pp. 65-80.
- Liber Constitutionum 1771 = Liber Constitutionum Regni Siciliarum libri III cum Commentariis veterum iuriconsultorum*, a cura di D. ALFENO VARIO, Neapoli, sumptibus Antonii Cervonii, 1771.
- Liber Sextus 1605 = Liber Sextus Decretalium D. Bonifacii Papae VIII...cum suis glossis...*, Venetiis, apud Socios Aquilae Renovantis, 1605.
- MANSI 1769 = *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, a cura di J.D. MANSI, XIV, Venetiis, apud Antonium Zatta, 1769.
- Martino 1974 = *Il cartulario del notaio Martino (Savona 1203-1206)*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, 9).
- NICOLAJ 1997 = G. NICOLAJ, *Formulari e nuovo formalismo nei processi del Regnum Italiae*, in *La giustizia nell'Alto Medioevo (secoli IX-XI)*, I, Spoleto 1997, pp. 347-379; anche in EAD., *Storie di documenti. Storie di libri. Quarant'anni di studi, ricerche e vagabondaggi nell'età antica e medievale*, a cura di Cristina MANTEGNA, Dietikon-Zürich 2013, pp. 230-244.
- NICOLAJ 2004 = G. NICOLAJ 2004, *Gli acta giudiziari (secc. XII-XIII): vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta secc. XII-XV)*, Roma 2004, pp. 5-24; anche in EAD., *Storie di documenti. Storie di libri. Quarant'anni di studi, ricerche e vagabondaggi nell'età antica e medievale*, a cura di Cristina MANTEGNA, Dietikon-Zürich 2013, pp. 128-140.

- NÖRR 1992 = K.W. NÖRR, *À propos du Speculum iudiciale de Guillaume Durand*, in *Guillaume Durand évêque de Mende (1230-1296)*. Actes de la Table Ronde du CNRS, Mende 24-27 mai 1990, Paris 1992, pp. 63-71.
- ORLANDELLI 1961 = G. ORLANDELLI, *Appunti sulla Scuola bolognese di Notariato nel secolo XIII per un'edizione dell'«Ars Notarie» di Salatielle*, in «Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna», n.s., II (1961), pp. 3-54.
- PADOA SCHIOPPA 1980 = A. PADOA SCHIOPPA, *Il ruolo della cultura giuridica in alcuni atti giudiziari italiani dei secoli XI e XII*, in «Nuova Rivista Storica», 64 (1980), pp. 265-289; in francese *Le rôle du droit savant dans quelques actes judiciaires italiens des XI^e et XII^e siècles*, in *Confluence des droits savants et des pratiques juridiques*, Milano 1979, pp. 343-371; anche in PADOA SCHIOPPA 2015, pp. 229-253.
- PADOA SCHIOPPA 1988 = A. PADOA SCHIOPPA, *Aspetti della giustizia milanese nell'età carolingia*, in «Archivio Storico Lombardo», 114 (1988), pp. 9-25; anche in PADOA SCHIOPPA 2015, pp. 75-91.
- PADOA SCHIOPPA 2002 = A. PADOA SCHIOPPA, *Profili del processo civile nella Summa artis notariae di Rolandino*, in *Rolandino e l'Ars notaria da Bologna all'Europa*. Atti del Convegno internazionale di Studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino organizzato dal Consiglio notarile di Bologna sotto l'egida del Consiglio nazionale del Notariato, Bologna - città europea della cultura, 9-10 ottobre 2000, a cura di Giorgio TAMBA, Milano 2002 (Per una storia del Notariato nella civiltà europea, V), pp. 585-609; anche in PADOA SCHIOPPA 2015, pp. 399-423.
- PADOA SCHIOPPA 2003 = A. PADOA SCHIOPPA, *Giudici e giustizia nell'Italia carolingia*, in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, Milano 2003, III, pp. 1623-1667; anche in PADOA SCHIOPPA 2015, pp. 29-73.
- PADOA SCHIOPPA 2006 = A. PADOA SCHIOPPA, *Notariato e giurisdizione: brevi note storiche*, in *Hinc publica fides 2006*, pp. 153-159.
- PADOA SCHIOPPA 2007 = A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal Medioevo all'Età contemporanea*, Bologna 2007.
- PADOA SCHIOPPA 2014 = A. PADOA SCHIOPPA, *Giustizia civile e notariato nel primo Duecento comunale: il caso di Savona (1203-1206)*, in «Studi medievali», s. III, LV/1 (2014), pp. 1-24; anche in PADOA SCHIOPPA 2015, pp. 375-398 e in *Recht - Geschichte - Geschichtsschreibung. Rechts- un Verfassungsgeschichte im deutsch-italienischen Diskurs*, hrsg. von S. LEPSIUS, R. SCHULZE, B. KANOWSKI, Berlin 2014 (Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung Münchener Universitätschriften. Juristische Fakultät, 95), pp. 49-65.
- PADOA SCHIOPPA 2015 = A. PADOA SCHIOPPA, *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del «Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria», 28)
- PENNINGTON 1974 = K. PENNINGTON, *The Legal Education of Pope Innocent III*, in «Bulletin of Medieval Canon Law», n.s., 4 (1974), pp. 70-77.
- PENNINGTON 2008 = K. PENNINGTON, *Decretal collections 1190-1234*, in *The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX*, ed. W. HARTMANN - PENNINGTON, Washington D.C. 2008, pp. 293-317.

- PETTI 2000 = C. PETTI, *Iustitia Gothica. Historia social y teología del proceso en la Lex Visigotborum*, Huelva 2000.
- PETRUCCI 1958 = A. PETRUCCI, *Il Notariato italiano dalle origini al secolo XIV*, in *Notarii. Documenti per la storia del notariato italiano*, Milano 1958.
- PIERGIOVANNI 2006 = V. PIERGIOVANNI, *Fides bona e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale*, in *Hinc publica fides 2006*, pp. 93-107.
- Placiti del "Regnum Italiae" 1955 = I placiti del "Regnum Italiae" (a. 776-945)*, I a cura di C. MANARESI, Roma 1955 (*Fonti per la storia d'Italia*, 92).
- PUNCUH 1965 = D. PUNCUH, *Note di diplomatica giudiziaria savonese*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., V/I, pp. 7-36; anche in ID., *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE, M. CALLERI, S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s. 46/1, 2006), pp. 531-555.
- Quinque Compilationes antiquae 1882 = Quinque Compilationes antiquae nec non Collectio canonum lipsiensis*, ed. AE. FRIEDBERG, Leipzig 1882 (rist. anast. Graz 1956).
- RAINERIUS PERUSINUS 1917 = *Die Ars notariae des Rainerius Perusinus*, a cura di Ludwig WAHRMUND, Innsbruck 1917 (*Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen. Prozesses im Mittelalter*, III/II; rist. anast. Aalen 1962).
- ROUMY 2012 = F. ROUMY, *Les origines pénales et canoniques de l'idée moderne d'ordre judiciaire*, in *Der einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, Bd. 3: Straf- und Strafprozessrecht*, a cura di M. SCHMOECKEL - O. CONDORELLI - F. ROUMY, Köln, Weimar, Wien 2012, pp. 313-349.
- ROVERE 2001 = A. ROVERE, *L'organizzazione burocratica: uffici e documentazione*, in *Genova, Venezia e il Levante nei secoli XII-XIV*. Atti del convegno internazionale di studi, Genova-Venezia 10-14 marzo 2000, a cura di G. ORTALLI - D. PUNCUH, Genova-Venezia 2001 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLI/I; Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Convegno), pp. 103-128.
- ROVERE 2002 = A. ROVERE, *Comune e documentazione*, in *Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova*. Atti del convegno di studi, Genova, 24-26 settembre 2001, Genova 2002 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLII/I), pp. 261-298.
- ROVERE 2006 = A. ROVERE, *Notaio e publica fides a Genova tra XI e XIII secolo*, in *Hinc publica fides 2006*, pp. 291-322.
- Sacrorum Conciliorum 1769 = Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, a cura di J.D. MANSI, XIV, Venetiis 1769.
- SALATIELE 1961 = SALATIELE, *Ars Notarie*, a cura di G. ORLANDELLI, I, Milano 1961.
- SALVIOLI 1927 = G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, dir. P. DEL GIUDICE, III/II, Milano 1927.
- SAYERS 1994 = J. SAYERS, *Innocent III leader of Europe 1198-1216*, London - New York 1994.
- SCLOPIS 1863 = F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, II, *Progressi*, Torino 1863.
- SINATTI D'AMICO 1968 = F. SINATTI D'AMICO, *Le prove giudiziarie nel diritto longobardo. Legislazione e prassi da Rotari ad Astolfo*, Milano 1968.

- SINISI 1997 = L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile nell'età moderna. L'esperienza genovese*, Milano 1997.
- SINISI 2006 = L. SINISI, *Judicis oculus. Il notaio di tribunale nella dottrina e nella prassi di diritto comune*, in *Hinc publica fides* 2006, pp. 217-240.
- SINISI 2012 = L. SINISI, *Per una storia dei formulari e della documentazione processuale nello Stato genovese fra Medioevo ed Età moderna*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 109), pp. 519-540.
- SINISI 2014 = L. SINISI, *Il notaio e la sua presenza nell'apparato giurisdizionale: profili storici*, in *La modernità degli studi storici: principi e valori del Notariato*. Atti del Convegno, Genova, 16 maggio 2014, Milano 2014.
- Statuta Consulatatus Ianunensis* 1838 = *Statuta Consulatatus Ianuensis anni MCXLIII*, in *Leges Municipales, Augustae Taurinorum* 1838 (Monumenta Historiae Patriae, II), pp. 241-294.
- Statuti di Bologna* 1937 = *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. FASOLI - P. SELLA, Città del Vaticano 1937, voll. I-II.
- Statuti pistoiesi* 2002 = *Statuti pistoiesi del secolo XIII, III Statutum potestatis comunis Pistorii (1296)*, Pistoia 2002.
- Statuti veronesi* = *Gli Statuti veronesi del 1276 colle correzioni e le aggiunte fino al 1323*, a cura di G. SANDRI, Venezia 1940, voll. I-II.
- STEPHANUS TORNACENSIS 1891 = STEPHANUS TORNACENSIS, *Die Summa über das Decretum Gratiani*, herausgegeben von H.F. VON SCHULTE, Giessen 1891 (rist. anast. Aalen 1965).
- STORTI STORCHI 1998 = C. STORTI STORCHI, *Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso (secolo XII)*, Milano 1998.
- TAMBA 2018 = G. TAMBA, *Ranieri da Perugia nei suoi documenti di notaio*, Bologna 2018.
- TANCREDUS DE BONONIA 1842 = TANCREDUS DE BONONIA, *Ordo iudiciarius*, in PILLIUS - TANCREDUS - GRATIA, *Libri de ordine iudiciorum*, a cura di F.C. BERGMANN, Göttingen 1842 (rist. anast. Aalen 1965), pp. 87-316.
- TORELLI 1915 = P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomazia comunale*, p. II, in «Pubblicazioni della R. Accademia Virgiliana di Mantova», I (1915), pp. 5-288 (rist. anast. Roma 1980, pp. 99-384).
- VALLERANI 2005 = M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- VISMARA 1937 = G. VISMARA, *Episcopalis audientia. L'attività giurisdizionale del vescovo per la risoluzione delle controversie private tra laici nel diritto romano e nella storia del diritto italiano fino al secolo nono*, Milano 1937.
- ZABARELLA 1602 = F. ZABARELLA, *Super II Decretalium subtilissima commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1602.
- ZORZI 2001 = A. ZORZI, *Giovanni da Viterbo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LVI, Roma 2001, pp. 267-272.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

La svolta epocale che si registra nell'ambito del processo fra la fine del XII secolo e i primi decenni del Duecento non è che il punto di arrivo di un lungo percorso che ha le sue origini in quel fenomeno chiamato dalla storiografia giuridica "Rinascimento giuridico medievale" e che conosce uno dei suoi momenti decisivi nelle riforme del grande pontefice Innocenzo III destinate a segnalarsi fra gli apporti più rilevanti forniti dalla Chiesa sulla via dell'edificazione di un nuovo procedimento che sarà chiamato "romano-canonico". Uno in particolare dei molti interventi normativi del papa giurista in materia processuale è il punto centrale del presente contributo che, dedicato al ruolo della scrittura nel processo, è facilmente identificabile nella costituzione *Quoniam contra* del Concilio Lateranense IV, tradizionalmente considerata come il fattore decisivo per l'affermazione di un nuovo rito processuale caratterizzato dalla netta prevalenza della scrittura sull'oralità. Il discorso si articola in tre parti dedicate rispettivamente alla situazione precedente all'emanazione di tale norma, all'esame dei contenuti della norma stessa e ad alcune riflessioni sull'impatto che essa ebbe sulla dottrina e sulla prassi bassomedievale.

Parole significative: Processo; scrittura; diritto canonico; notaio.

Innocent III was, without any doubt, the pope who gave the greatest contribution to the birth and affirmation of the "Romano-canonical procedure". One in particular, among the legislative measures of this Pope, constitutes the central point of this essay dedicated to the role of writing in the judicial process: the decree *Quoniam contra* issued in the Fourth Lateran Council and traditionally considered as the decisive factor for the affirmation of a new judicial procedure characterized by the clear prevalence of writing on orality. The subject is dealt with in three sections: the first deals with the situation previous to the issuing of this decree; the second is devoted to examining the contents of the same text and the third to some reflections on the impact it had on the development of doctrine and legal practice during the late Middle Ages.

Keywords: Judicial process; Writing; Canon law; Public notary.

INDICE

<i>Presentazione</i>	pag.	5
Tabula gratulatoria	»	7
<i>Gian Savino Pene Vidari</i> , Il percorso delle istituzioni di Storia Patria di Genova e Torino: il contributo di Dino Puncuh	»	9
<i>Simone Allegria</i> , <i>Rainerius tunc comunis Cortone notarius</i> . Contributo alla storia del documento comunale a Cortona nella prima metà del XIII secolo	»	23
<i>Fausto Amalberti</i> , Scorci di vita quotidiana a Ventimiglia (secc. XV-XVI)	»	57
<i>Serena Ammirati</i> , <i>Cum in omnibus bonis ...</i> Un inedito frammento berlinese tra papirologia e paleografia	»	79
<i>Michele Ansani</i> , Pratiche documentarie a Milano in età carolingia	»	95
<i>Giovanni Assereto</i> , Genova e Francesco Stefano (1739)	»	113
<i>Michel Balard</i> , I Giustiniani: un modello degli 'alberghi'?	»	131
<i>Laura Balletto</i> , Brevi note su Antonio Pallavicino, vescovo di Chio (1450-1470)	»	141
<i>Ezio Barbieri</i> , Frammenti e registri notarili pavesi e vogheresi del Trecento presso l'Archivio di Stato di Pavia	»	163
<i>Enrico Basso</i> , L'affermarsi di un legame commerciale: Savona e la Sardegna all'inizio del XIV secolo	»	183
<i>Denise Bezzina</i> , The two wills of Manuele Zaccaria: protecting one's wealth and saving one's soul in late thirteenth-century Genoa	»	205
<i>Carlo Bitossi</i> , Assassinio politico o vendetta? La morte di Gian Pietro Gaffori e la rivoluzione corsa (1753)	»	231

<i>Marco Bologna</i> , «Non ha la minima idea, cara, di quanto c'è sepolto nella mia vita». Note esplicative sui processi di formazione degli archivi di persone	pag. 253
<i>Roberta Braccia</i> , Spedizionieri, vetturali e navicellai: considerazioni su due <i>discursus legales</i> del Settecento	» 265
<i>Paolo Buffo</i> , Spunti cancellereschi e autonomie dei redattori nella documentazione del principato sabaudo (secoli XII e XIII): nuove proposte di indagine	» 285
<i>Marta Calleri</i> , Un notaio genovese tra XII e XIII secolo: Oberto scriba <i>de Mercato</i>	» 303
<i>Maria Cannataro † - Pasquale Cordasco</i> , Per la storia della chiesa di Taranto nel XIV secolo	» 325
<i>Cristina Carbonetti Vendittelli</i> , Il <i>Breve de terris et vineis et silvis que sunt Sancte Agathe</i> . Un inventario romano di beni fondiari del XII secolo	» 343
<i>Maela Carletti</i> , Il Protocollo di San Benvenuto amministratore e vescovo della Chiesa di Osimo (1263-1282). Un primo resoconto	» 359
<i>Carlo Carosi</i> , Riflessioni su un singolare contratto di commenda	» 381
<i>Antonio Ciaralli</i> , Documenti imperiali tra realtà e contraffazione. La pretesa cessione a Nonantola del monastero di Santa Maria di Valfabbrica	» 395
<i>Diego Ciccarelli</i> , I Genovesi a Palermo: la <i>Capela Mercatorum Ianuensium</i> (sec. XV)	» 419
<i>Luca Codignola</i> , Ceronio, Rati, e le prime relazioni tra Genova e il Nord America, 1775-1799	» 439
<i>Lia Raffaella Cresci</i> , Provvidenza divina o sorte? Un problema irrisolto nell'opera storica di Leone Diacono	» 459
<i>Davide Debernardi</i> , I papiri della Società Ligure di Storia Patria	» 477
<i>Corinna Drago Tedeschini</i> , <i>Le societates officii scriptoriae</i> nei libri <i>instrumentorum</i> dell'Archivio della Romana Curia (1508-1510)	» 489

<i>Bianca Fadda - Alessandra Moi - Marco Palma - Andrea Pergola - Roberto Poletti - Mariangela Rapetti - Cecilia Tasca, Laocoontis simulacrum hoc ... vidi: una nota manoscritta nell'incunabolo 15 della Biblioteca Universitaria di Cagliari</i>	pag. 513
<i>Bianca Fadda - Cecilia Tasca, La Sardegna giudiciale nell'Archivio del Capitolo di San Lorenzo di Genova e un 'nuovo' documento di Barisone I d'Arborea</i>	» 523
<i>Riccardo Ferrante, Legge, giustizia, e sovranità nella Francia del secondo Cinquecento. Appunti per una storia della 'legalità' in Europa continentale</i>	» 549
<i>Paolo Fontana, «Lo specchio della vita» di madre Maria Agnese di Gesù (1693-1761). Monachesimo femminile e direzione spirituale nel Carmelo genovese del Settecento</i>	» 561
<i>Maura Fortunati, Mediazione ed arbitrato a Savona nel primo basso medioevo</i>	» 587
<i>Fausta Franchini Guelfi, Nuovi documenti per Francesco Maria Schiaffino in San Siro a Genova-Nervi e per il patrimonio artistico della casaccia di Santa Maria di Caprafico</i>	» 605
<i>Stefano Gardini - Mauro Giacomini, Venticinque anni di consumi e produzioni culturali: aspetti quantitativi e spunti qualitativi dal database della sala di studio dell'Archivio di Stato di Genova (1991-2016)</i>	» 619
<i>Bianca Maria Giannattasio, Il cibo ed i Romani: un rapporto complesso</i>	» 669
<i>Antoine-Marie Graziani, «Si è risposto a Lutero e si risponde ogni giorno agli eretici»: Pier Maria Giustiniani l'antijustificateur</i>	» 681
<i>Ada Grossi, Le cariche comunali lodigiane fino al 1300: note a margine degli Atti del comune di Lodi</i>	» 705
<i>Paola Guglielmotti, La storia dei 'non genovesi' dall'anno 2000: il contributo dei medievisti attivi nel contesto extraitaliano agli studi sulla Liguria</i>	» 727
<i>Valeria Leoni, Il Collegio dei notai di Cremona e le origini dell'archivio notarile</i>	» 751

<i>Sandra Macchiavello</i> , Repertorio dei notai a Genova in età consolare (1099-1191)	pag. 771
<i>Marta Luigina Mangini</i> , Parole e immagini del perduto <i>Liber instrumentorum porte Cumane</i> (Milano, metà del secolo XIII)	» 801
<i>Paola Massa</i> , La gestione tecnico-organizzativa di un 'edificio da carta' a metà Seicento	» 825
<i>Patrizia Merati</i> , Produzione e conservazione documentaria tra X e XI secolo in area lariana: il notaio <i>Teodevertus</i> e la sua clientela laica	» 851
<i>Bianca Montale</i> , Politica e amministrazione a Genova dall'Unità a Porta Pia	» 879
<i>Angelo Nicolini</i> , Nel porto di Savona, 1500-1528: una finestra sul Mediterraneo?	» 899
<i>Antonio Olivieri</i> , L'ospedale di Sant'Andrea di Vercelli nei decenni a cavallo tra Due e Trecento. L'acquisizione di patrimoni connessi con l'esercizio del credito e i suoi riflessi archivistici	» 923
<i>Sandra Origone</i> , Rodi dei Cavalieri e i Genovesi	» 947
<i>Arturo Pacini</i> , Algeri 1541: problemi di pianificazione strategica di un disastro annunciato	» 965
<i>Martina Pantarotto</i> , <i>Vox absentiae</i> : tracce di un archivio conventuale disperso e distrutto. Santa Maria delle Grazie di Bergamo (OFM Obs.)	» 993
<i>Alberto Petrucciani</i> , L'«altra» biblioteca Durazzo: un catalogo (quasi) sconosciuto	» 1005
<i>Giovanna Petti Balbi</i> , Tomaso Campofregoso, uomo di cultura, bibliofilo, mecenate	» 1023
<i>Luisa Piccinno</i> , Grandi porti e scali minori nel Mediterraneo in età moderna: fattori competitivi e reti commerciali	» 1045
<i>Vito Piergiovanni</i> , Il valore del documento alle origini della scienza del diritto commerciale: Sigismondo Scaccia giudice a Genova nel XVII secolo	» 1061
<i>Valeria Polonio</i> , Battaglie fiscali nel tardo Quattrocento genovese: clero e laici	» 1069

<i>Marco Pozza</i> , Viviano, <i>scriptor, notarius et iudex</i> : un notaio al servizio della cancelleria ducale veneziana (1204-1223)	pag. 1093
<i>Maria Stella Rollandi</i> , Questioni di confine e regime delle acque. Matteo Vinzoni e il feudo di Gropoli in Lunigiana (1727-1760)	» 1111
<i>Antonella Rovere</i> , Una ritrovata pergamena del secolo XII e il suo contesto di produzione	» 1137
<i>Valentina Ruzzin</i> , <i>Inventarium conficere</i> tra prassi e dottrina a Genova (secc. XII-XIII)	» 1157
<i>Eleonora Salomone Gaggero</i> , <i>Hic jacet corpus Quintii Martii Rom. Coss.</i> La spedizione del console Q. Marcio Filippo contro i Liguri Apuani fra fantasia e realtà	» 1183
<i>Anna Maria Salone Gobat</i> , La Val Grue. Brevi notizie storiche sui paesi della valle	» 1207
<i>Rodolfo Savelli</i> , Virtuosismi in tipografia. A proposito di tre edizioni del <i>Corpus iuris civilis</i> (1580-1587)	» 1227
<i>Lorenzo Sinisi</i> , Processo e scrittura prima e dopo il Concilio Lateranense IV: alcune considerazioni	» 1251
<i>Francesco Surdich</i> , Gli indigeni della Terra del Fuoco nel diario di viaggio di Charles Darwin	» 1277
<i>Caterina Tristano</i> , I percorsi della spiritualità sui fogli di un libro: il Salterio di san Romualdo a Camaldoli	» 1291
<i>Gian Maria Varanini</i> , Una riunione della <i>curia vassallorum</i> del monastero di Santa Maria in Organo di Verona nel 1260. Pratiche feudali, lesico 'comunale'	» 1341
<i>Marco Vendittelli</i> , I <i>Capitula</i> del castello di Carpineto nel Lazio del 1310	» 1357
<i>Stefano Zamponi</i> , Gli statuti di Pistoia del XII secolo. Note paleografiche, codicologiche, archivistiche	» 1367
<i>Andrea Zanini</i> , Filantropia o controllo sociale? Le opere assistenziali di un feudatario del Settecento	» 1387

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

DIRETTORE

Carlo Bitossi

COMITATO SCIENTIFICO

GIOVANNI ASSERETO - MICHEL BALARD - CARLO BITOSSI - MARCO BOLOGNA -
STEFANO GARDINI - BIANCA MARIA GIANNATTASIO - PAOLA GUGLIELMOTTI -
PAOLA MASSA - GIOVANNA PETTI BALBI - VITO PIERGIOVANNI - VALERIA
POLONIO - † DINO PUNCUH - ANTONELLA ROVERE - FRANCESCO SURDICH

Segretario di Redazione

Fausto Amalberti

✉ redazione.slsp@yahoo.it

Direzione e amministrazione: PIAZZA MATTEOTTI, 5 - 16123 GENOVA
Conto Corrente Postale n. 14744163 intestato alla Società

🖨 <http://www.storiapatriagenova.it>

✉ storiapatria.genova@libero.it

Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-45-1 (a stampa)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-48-2 (digitale)

ISSN 2464-9767 (digitale)

finito di stampare dicembre 2019

Status S.r.l. - Genova

ISBN - 978-88-97099-45-1 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-48-2 (digitale)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISSN 2464-9767 (digitale)